

TI_GERICHTE 15.2005.32 vom 29. April 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-04-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.32

FR: TI_GERICHTE 15.2005.32 du 29 avril 2005

IT: TI_GERICHTE 15.2005.32 del 29 aprile 2005

Regeste

partecipazione al pignoramento

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.2005
15.2005.32

Incarto n. 15.2005.32 Lugano 29 aprile 2005 FP/sc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Piccirilli statuendo sul ricorso 24 marzo 2005 di RI 1 rappr. dall' RA 1 contro l'operato dell' CO 1 nell'esecuzione n. _____ promossa dal ricorrente nei confronti di PI 1 (Ucraina) rappr. dall' RA 2 PI 2 rappr. da RA 3 viste le osservazioni: 7 aprile 2005 di PI 1; 7 aprile 2005 PI 2; 12 aprile 2005 dell'CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che a seguito del decreto di sequestro 8 marzo 2005 della Pretura di _____, emesso su istanza di PI 2, l'CO 1 sequestrava il medesimo giorno, presso la banca Raiffeisen di _____, il conto n.16781.30 intestato a PI 1; che il sequestro veniva convalidato con domanda di esecuzione del 14 marzo 2005 ed il relativo precetto n. _____ veniva notificato il 16 marzo 2005; che in data 25 marzo 2005 il creditore chiedeva il proseguimento dell'esecuzione; che a seguito di un precedente sequestro del 13 aprile 2004 e del relativo pignoramento provvisorio 12 agosto 2004 nell'esecuzione n. _____ promossa dal creditore RI 1, l'CO 1 estendeva la partecipazione al pignoramento ai sensi dell'art. 281 LEF al creditore PI 2, notificando alle parti il verbale di pignoramento 10 marzo 2005; che con ricorso 24 marzo 2005 RI 1 si aggrava contro la partecipazione del creditore PI 2 al pignoramento dei beni della debitrice, sostenendo che l'CO 1, ammettendo il nuovo creditore sequestrante a sette mesi dal pignoramento precedente, abbia erroneamente applicato alla fattispecie l'art. 281 LEF; che delle osservazioni di PI 2 e di quelle dell'CO 1 si dirà, se necessario, in seguito; che secondo l'art. 281 cpv. 1 LEF, il creditore sequestrante partecipa d'ufficio a titolo provvisorio al pignoramento dei beni sequestrati eseguito a favore di un altro creditore dopo l'emanazione del decreto di sequestro; a contrario, il sequestrante non partecipa al pignoramento eseguito a favore di un altro creditore prima del sequestro, a meno che abbia promosso esecuzione a convalida del sequestro e sia in grado di richiedere la sua prosecuzione nel termine di 30 giorni dell'art. 110 cpv. 1 LEF (cfr. DTF 130 III 662 s., cons. 1); che né la legge, né la giurisprudenza e nemmeno la dottrina precisano se la regola dell'art. 281 cpv. 1 LEF, così come il suo corollario negativo, si applicano solo al pignoramento definitivo o anche al pignoramento provvisorio dei beni sequestrati; che già a causa di questo silenzio si potrebbe pensare che l'art. 281 LEF valga per i due tipi di pignoramento; che d'altronde, il pignoramento provvisorio ha, nei confronti del debitore e dei terzi, gli stessi effetti del

pignoramento definitivo, a parte il fatto che il creditore non può chiedere la realizzazione prima che il suo pignoramento sia diventato definitivo (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco, n. 9 ad art. 83); che anche l'esecuzione di un pignoramento provvisorio fa decorrere il termine di partecipazione dell'art. 110 LEF (cfr. Ingrid Jent-Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco, n. 5 ad art. 110); che ciò significa che un altro creditore, qualora chieda il pignoramento (a titolo definitivo o provvisorio) degli stessi beni più di 30 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento provvisorio non partecipa al gruppo del primo creditore, anche se il (primo) pignoramento provvisorio diventa definitivo solo più tardi; che in altri termini, la data alla quale il pignoramento provvisorio diventa definitivo è irrilevante relativamente alla questione della partecipazione; che la data dell'esecuzione di un pignoramento (definitivo o provvisorio) eseguito senza la presenza dell'escusso è quella della notifica del verbale di pignoramento (DTF 130 III 663 s., cons 1.2); che l'unica possibilità per il sequestrante di partecipare al gruppo dell'altro creditore è di riuscire, nell'esecuzione a convalida del sequestro, a chiedere il pignoramento (provvisorio o definitivo) entro 30 giorni dall'esecuzione del (primo) pignoramento provvisorio (art. 110 cpv. 1 LEF); che nel caso in esame tra il primo pignoramento provvisorio ottenuto dal ricorrente in data 12 agosto 2004 e il pignoramento a favore di PI 2, datato 10 marzo 2005, sono trascorsi quasi sette mesi e di conseguenza il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 110 LEF non risulta rispettato; che il verbale di pignoramento 10 marzo 2005 dell'CO 1 deve quindi essere annullato, non potendo PI 2 partecipare al medesimo gruppo di pignoramento del ricorrente; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 83, 110 LEF; 123 CO; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 24 marzo 2005 di RI 1,), è accolto. 1.1. Di conseguenza, è annullato il verbale di pignoramento 10 marzo 2005 dell'CO 1 nelle esecuzioni n. _____. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – avv. RA 1, ; – RA 3 . Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.